

Serie Ordinaria n. 43 - Giovedì 26 ottobre 2023

**D.g.r. 23 ottobre 2023 - n. XII/1187
2021IT16RFP1010 - Istituzione della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali a valere sulle Azioni 1.3.4. «Sostegno di rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese» e 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione» del PR FESR Lombardia 2021-2027 e approvazione dei criteri applicativi**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- la d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: «Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia»;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01 agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale martedì 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42), nel quale viene favorita, fra l'altro anche in modo trasversale, l'innovazione e la competitività delle filiere e degli ecosistemi, in particolare nel Pilastro n. 4 Lombardia «Terra di imprese e di lavoro» - obiettivo strategico 4.1.7 Favorire l'innovazione e la competitività delle filiere e degli ecosistemi e nel Pilastro n. 3 Lombardia «Terra di conoscenza» - obiettivo strategico 3.4.2 Rafforzare l'innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;

Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con la quale Regione Lombardia Promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde, ed in particolare l'articolo 5bis introdotto con LR 28 dicembre 2022, n. 33 che

prevede la valorizzazione e il sostegno delle filiere produttive per favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese operanti in Lombardia e l'occupazione;

- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa, creativa e tecnologica 4.0» con la quale regione Lombardia ha promosso il Programma strategico «Lombardia 5.0» che ha, tra l'altro, l'obiettivo di rispondere alle dinamiche evolutive dei settori produttivi e sostenere la qualificazione del sistema economico attraverso il consolidamento e la valorizzazione di «filiere eccellenti»;
- la legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione» che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in materia, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali, per elevare il benessere delle persone e della società e il trasferimento tecnologico;
- il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» (TUF) e s.m.i.;

Richiamate:

- la d.g.r. 14 novembre 2022, n. XI/7345 che ha approvato lo schema Generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 30 dicembre 2020, n. XI/4155 che ha approvato la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia in vista della programmazione 2021-2027;
- la d.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5688 avente ad oggetto «Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia» che ha aggiornato la d.g.r. XI/4155/2020 e ha previsto tra i suoi obiettivi l'incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione nelle imprese e portato all'identificazione di specifiche macro tematiche in cui concentrare le risorse finanziarie, e previsto, tra le altre cose, la messa in campo di azioni finalizzate all'incremento e alla tutela delle capacità innovative del sistema produttivo, nonché alla valorizzazione delle opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche, anche digitali;

Dato atto che con la richiamata d.g.r. 30 dicembre 2020, n. XI/4155 e s.m.i. al fine di soddisfare la condizione abilitante sui temi della Ricerca e Innovazione e individuare le priorità di investimento nel quadro della politica di coesione e in particolare della Programmazione Comunitaria 2021-2027, è stata approvata la «Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia» (S3) e sono stati altresì approvati con la d.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5688 i Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione 2022-2023;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente»:

- l'Obiettivo Specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi», e l'Azione 1.3.4 «Sostegno agli investimenti delle PMI» Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese» finalizzata ad avviare o potenziare la presenza delle imprese lombarde nelle catene globali del valore per accrescere, anche in coerenza con la strategia industriale UE, la capacità di innovazione, produzione e investimento delle imprese, in particolare PMI;
- l'Obiettivo Specifico 1.1. «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate» e l'azione 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione», finalizzata allo sviluppo e rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione da parte delle imprese;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 1° agosto 2022, relativa al Programma

Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

Visto l'articolo 4 comma 8 della richiamata legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 che stabilisce che «La dotazione dei fondi di cui al comma 5 può essere incrementata con ulteriori risorse a valere sul PR FESR 2021-2027, con risorse autonome o con eventuali risorse derivanti da assegnazioni statali aventi la medesima finalità che si rendessero disponibili successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Alla modifica della dotazione del fondo si provvede con atto della Giunta»;

Stabilito di incrementare il «Fondo investimenti imprese» con il presente provvedimento di complessivi euro 30.000.000,00 per gli interventi da attivare sull'azione 1.3.4. «Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese» del PR FESR 2021-2027, comprensivi dei costi di gestione;

Dato atto che:

- con d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, aggiornato nella sua composizione con il decreto 26 gennaio 2023, n. 926 e s.m.i., tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- con decreto 30 giugno 2023, n. 9842 è stato approvato il sistema di gestione e controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 ha approvato:

- nella seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'asse 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo Specifico 1.1 - «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate» - Azione 1.1.1 «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione»;
- in data 6 luglio 2023 i criteri per la selezione delle operazioni, relativi all'Obiettivo specifico 1.3.) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi - azione 1.3.4. «Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese»;

Considerati:

- il generalizzato incremento del costo del debito che risulta sempre più alto, principalmente sulla scia del rialzo dei tassi di riferimento, ma anche, in parte, per un progressivo incremento degli spread e che, abbinato alle politiche di offerta del credito più selettive da parte degli intermediari finanziari, determinano una domanda di prestiti più debole, soprattutto in relazione alla componente per investimenti;
- la necessità di rafforzare le filiere produttive e gli ecosistemi industriali regionali nelle catene globali del valore per accrescere, anche in coerenza con la strategia industriale UE, la capacità di innovazione, produzione e investimento delle imprese lombarde, valorizzando altresì le attività di sviluppo sperimentale svolte dalle grandi imprese partner del progetto di filiera e funzionale allo sviluppo della filiera medesima;

Ritenuto a tal fine di attivare una misura dedicata al Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali, strutturando l'agevolazione come segue:

- per la dotazione di risorse sull'azione 1.3.4. con un finanziamento a tasso agevolato combinato con un contributo a fondo perduto come dettagliato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- per la dotazione di risorse sull'azione 1.1.1. con un contributo a fondo perduto per le grandi imprese della filiera che svolgono attività di sviluppo sperimentale;

Dato atto che:

- in conformità all'art. 58 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, per l'attivazione di strumenti finanziari sull'azione 1.3.4 è stata redatta una valutazione ex ante specificamente riferita ad uno strumento finanziario sotto forma di finanziamento a tasso agevolato combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

- la suddetta valutazione ex ante è stata trasmessa in data 10 ottobre 2023 con protocollo O1.2023.0022637 da Finlombarda s.p.a. alla Direzione Generale Sviluppo economico, che a sua volta l'ha formalizzata con protocollo O1.2023.0022859 all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 l'11 ottobre 2023 che, per quanto di competenza, ha espresso parere positivo come da nota protocollo R1.2023.0127813 del 12 ottobre 2023;

Visti:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023, di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6;
 - l'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
 - l'articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo - lettera c), da applicare solo per le Grandi Imprese e per la realizzazione di progetti di sviluppo sperimentale funzionali e correlati allo sviluppo e/o consolidamento della filiera;
 - l'articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);
 - l'articolo 31 (Aiuti alla formazione);

Stabilito di inquadrare l'agevolazione della misura «Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali», come segue:

- per le MPMI, in funzione della tipologia di intervento presentato, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (di seguito Regolamento de minimis), ovvero nel rispetto del Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente ai seguenti articoli:
 - l'articolo 17.2.a) (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
 - l'articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);
 - l'articolo 31 (Aiuti alla formazione);
- per le MidCap nel rispetto del Regolamento de minimis, ovvero nel rispetto del Regolamento GBER, relativamente ai seguenti articoli:
 - Articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);
 - Articolo 31 (Aiuti alla formazione);
- per le Grandi Imprese esclusivamente per la realizzazione di progetti di sviluppo sperimentale funzionali e correlati allo sviluppo e/o consolidamento della filiera nel rispetto dell'art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento GBER;

Serie Ordinaria n. 43 - Giovedì 26 ottobre 2023

Dato atto che l'intensità di aiuto del finanziamento a tasso agevolato è espresso in ESL (Equivalente di Sovvenzione Lorda) nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e l'intensità di aiuto massima non potrà superare le seguenti soglie percentuali:

	Micro e Piccole Imprese	Medie Imprese	MidCap	Grandi Imprese (non Mid Cap)
REGIME D'AUTO	% ESL FINANZIAMENTO + % CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO			% CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Aiuti "de minimis"	20%	20%	20%	Non applicabile
Aiuti agli investimenti (Articolo 17 GBER)	20%	10%	Non applicabile	Non applicabile
Aiuti servizi di consulenza (Articolo 18 GBER)	20%	20%	Non applicabile	Non applicabile
Aiuti a progetti di sviluppo sperimentale (Articolo 25 GBER - lettera c)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	25%
Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (Articolo 29 GBER)	20%	20%	15%	Non applicabile
Aiuti alla formazione (Articolo 31 GBER)	20%	20%	20%	Non applicabile

Stabilito che, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, ovvero il superamento dell'entità massima dell'agevolazione di cui agli articoli 17, 18, 25, 29, 31 del Regolamento GBER, al Soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino a concorrere alla percentuale dell'intensità di aiuto massima concedibile nel regime di aiuti riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento;

Dato atto che a seconda del regime di aiuto utilizzato:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (GBER);
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art. 1 par. 2 lettera c);
- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima, i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità

non sono considerati come avvio dei lavori;

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»:
 - le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori ex art. 4 paragrafo 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e s.m.i.;
 - le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
 - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 par. 6);
 - attesti, nel caso di grandi imprese, di non trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 11 «Relazioni» del reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. è necessario trasmettere alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
- in data 5 settembre 2023 la Direzione Generale Sviluppo economico ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 651/2014 come modificato dal Reg(UE)1315/2023 la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale, comunicando al contempo il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale della base giuridica ai fini della registrazione degli aiuti da parte della Commissione stessa;
- la Commissione Europea il 5 settembre 2023 ha registrato il regime di aiuto n. SA.109231 «2021IT16RFPR010 - MISURA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI A VALERE SULLE AZIONI 1.3.4. «SOSTEGNO AL RAFFORZAMENTO DELLE RETI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE» E 1.1.1. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE» DEL PR FESR LOMBAR DIA 2021-2027» la cui base giuridica è stata comunicata come proposta di regime;

Dato atto che:

- conseguentemente all'andamento dei tassi di mercato dei finanziamenti si è valutata la modifica del regime comunicato in bozza da strumento di garanzia a finanziamento regionale come previsto nel presente provvedimento e che il regime di aiuto SA.109231 non è stato attivato e sarà sostituito da una nuova comunicazione alla Commissione Europea, attraverso il Sistema SANI2;
- in data 18 ottobre 2023 la Direzione Generale Sviluppo economico ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 651/2014 come modificato dal Reg(UE)1315/2023 la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale, comunicando al contempo il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale della base giuridica ai fini della registrazione degli aiuti da parte della Commissione stessa;
- la Commissione Europea il 18 ottobre 2023 ha registrato il regime di aiuto n. SA.109739«2021IT16RFPR010 - MISURA PER IL RAF-

FORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI A VALERE SULLE AZIONI 1.3.4. «SOSTEGNO AL RAFFORZAMENTO DELLE RETI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE» E 1.1.1. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE» DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027»;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:

- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;

Visti:

- l'art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1ter della legge regionale n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a. è società interamente controllata da Regione Lombardia che svolge attività nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'«in-house providing», concorrendo all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio lombardo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dall'Assemblea straordinaria il 22 dicembre 2020, operando dunque senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti ma garantendo la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;
- in virtù di tale mandato, Finlombarda s.p.a. concorre allo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi Strutturali e di Investimento Europei nel territorio regionale, in settori o ambiti anche caratterizzati da fallimenti di mercato;
- Finlombarda s.p.a. opera in qualità di intermediario finanziario iscritto con n. 124 nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e successive modifiche), ha un capitale sociale pari ad euro 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni/00) ed è sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia;
- sussistono, pertanto, in capo a Finlombarda s.p.a. i requisiti per l'individuazione di un soggetto gestore di strumenti finanziari di cui all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

Visto l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:

- il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale;
- gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

Dato atto che, le attività propedeutiche all'avvio della misura oggetto del presente provvedimento rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al richiamato d.d.g. 30 settembre 2022, n. 13923 e s.m.i.;

Richiamati:

- il d.d.g. 30 settembre 2022, n. 13923 che ha approvato, in attuazione della d.g.r. XI/6865/2022, l'offerta tecnica ed economica per l'attività di assistenza tecnica finalizzata all'avvio di misure a valere sul Programma Regionale FESR 2021-2027, trasmessa da Finlombarda con nota Prot. 01.2022.00021349 del 20 settembre 2022;
- la d.g.r. 22 giugno 2023, n. XII/491 «Approvazione della proposta di progetto di legge «Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali» e relativo documento tecnico di accompagnamento»;
- la d.g.r. 8 agosto 2023, n. XII/842 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, dell'elenco riportante gli appalti affidati ad aria spa e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2023 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. XII/248/2023, a seguito della l.r. 7 agosto 2023, n. 2 «Assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 con modifiche di leggi regionali»;

Dato atto che, l'attività di assistenza tecnica di cui alla presente deliberazione, come soggetto gestore dello strumento finanziario sull'azione 1.3.4. del PR FESR 2021-2027 e soggetto gestore con funzioni di assistenza tecnica sull'azione 1.1.1. del PR FESR 2021-2027, è stata inserita nel piano di attività programmate nel Prospetto di raccordo 2023 -2025 di Finlombarda s.p.a. con la richiamata d.g.r. n. 8 agosto 2023, n. XII/842;

Stabilito che sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, si procederà a sottoscrivere con Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, apposito Accordo di Finanziamento, che comprenda tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;

Stabilito che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore dello strumento finanziario, secondo le modalità indicate nell'Accordo di Finanziamento:

- effettua l'attività di istruttoria formale ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero ex Regolamento (UE) 651/2014 nella fase di verifica propedeutica alla concessione;
- effettua il calcolo dell'ESL secondo le modalità previste dall'Avviso attuativo di successiva emanazione;
- verifica la classificazione da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring (o da 1 a 3 in caso di applicazione del Credit scoring per startup) di cui alla d.g.r. n. XI/7269 del 7 novembre 2022;
- effettua tutti gli atti necessari ai fini della sottoscrizione del contratto di finanziamento con i soggetti beneficiari;
- effettua le attività relative all'erogazione della quota di contributo a fondo perduto dello strumento finanziario assumendo anche gli atti relativi alle eventuali rideterminazioni delle agevolazioni e alle eventuali decadenze in esito all'istruttoria della rendicontazione, apportando le relative modifiche nel Registro nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;
- effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

Dato atto che per i contributi alle grandi imprese a valere sull'azione 1.1.1:

- Finlombarda s.p.a. svolge le attività istruttorie secondo le modalità definite nell'incarico di Assistenza Tecnica;
- nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all'art. 71 comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060 l'erogazione del contributo a fondo perduto per le grandi imprese è a cura del Dirigente competente di Regione Lombardia ovvero, in alternativa, di Finlombarda s.p.a. qualora venga individuata dall'Autorità di Gestione del FESR 2021-2027 Organismo Intermedio ex art. 2, comma 8 del Regolamento (UE) 2021/1060;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4456 del 22 marzo 2021 «Revisione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/675», con la quale la Giunta regionale ha approvato un nuovo modello di rating per graduare l'eventuale garanzia richiesta all'impresa che intende beneficiare di age-

Serie Ordinaria n. 43 - Giovedì 26 ottobre 2023

volazioni regionali che prevedono contributi in conto capitale a rimborso (finanziamenti per investimenti);

Ritenuto di approvare i criteri della misura «Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali» a valere sulle azioni 1.3.4 «Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese» e 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione», del PR FESR Lombardia 2021-2027 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con dotazione finanziaria di 34.000.000,00 di cui:

- euro 30.000.000,00 a valere sull'incremento della dotazione del «Fondo investimenti imprese», istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027, oggetto del presente provvedimento comprensiva delle commissioni di gestione del fondo stimanti nel valore massimo di euro 900.000,00 e con una quota complessiva di IVA di 198.000,00 che trovano copertura a valere sui capitoli e sulle annualità di seguito indicate e che saranno definiti puntualmente in sede di approvazione dell'Accordi di Finanziamento:

Investimenti - Rafforzamento competitività filiere							
CAPITOLO		2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
14.01.203.15597 (RL 18%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - CONNETTIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	-	1.818.000,00	1.440.000,00	1.080.000,00	900.000,00	5.238.000,00
14.01.203.15598 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - CONNETTIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	-	4.040.000,00	3.200.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	11.640.000,00
14.01.203.15599 (STATO 42%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - CONNETTIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	-	4.242.000,00	3.360.000,00	2.520.000,00	2.100.000,00	12.222.000,00
		-	10.100.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	29.100.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
14.01.103.15591	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - CONNETTIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.571,43	34.714,29	23.142,86	23.142,86	23.142,86	23.142,86	23.142,86	162.000,00
14.01.103.15592	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - CONNETTIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	25.714,28	77.142,86	51.428,57	51.428,57	51.428,57	51.428,57	51.428,57	360.000,00
14.01.103.15593	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - CONNETTIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	27.000,00	81.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	378.000,00
		64.285,71	192.857,14	128.571,43	128.571,43	128.571,43	128.571,43	128.571,43	900.000,00
Capitolo 1.12.110.10985	IVA STRUMENTI FINANZIARI PR FESR	14.142,87	42.428,58	28.285,71	28.285,71	28.285,71	28.285,71	28.285,71	198.000,00

- euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione a valere sui capitoli e sulle annualità di seguito indicate:
 - 1.600.000,00 Euro nel 2025 sul capitolo 14.03.203.15607 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
 - 1.680.000,00 Euro nel 2025 sul capitolo 14.03.203.15608 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
 - 720.000,00 Euro nel 2025 sul capitolo 14.03.203.15606 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
- Euro 156.215,98 iva inclusa per i costi di gestione di Finlombarda (la cui attività è inserita nella d.g.r. 8 agosto 2023, n. XII/842 come «Misura per le filiere - RICERCA PR FESR 2021-2027») a valere sulle risorse dell'Assistenza Tecnica del PR FESR 2021-2027 come da aggiornamento di seguito riportato:

Nuova attività (breve descrizione attività)	capitoli	Prospetto di riaccordo attività 2024 - 2025				
		Costo complessivo con IVA				
		2024	2025	2026	2027	
Misura per le filiere - RICERCA PR FESR 2021-2027	1.12.103.15577	27.047,94	3.176,95	23.751,64	8.489,86	62.486,39
	1.12.103.15576	28.421,33	3.335,80	24.939,22	8.914,36	65.610,71
	1.12.103.15575	12.180,57	1.429,63	10.688,24	3.820,44	28.118,98
		67.649,84	7.942,38	59.379,09	21.224,66	156.215,98

Dato atto che nel provvedimento attuativo della presente deliberazione saranno rese disponibili le modalità di supporto per la presentazione delle domande di partecipazione e la richiesta di chiarimenti anche mediante la strutturazione di un desk dedicato;

Visti:

- l'art. 60 (Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari) del Regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce:

– al paragrafo 2 che «Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità»;

– al paragrafo 3 che «Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale»;

- l'art. 62 (Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi) che prevede:

– al paragrafo 1 che «le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria»;

– al paragrafo 2 che «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse [...] restituite agli strumenti finanziari, durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno»;

- l'art. 68 (Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari) che tra le spese ammissibili in materia di strumenti finanziari include, tra l'altro, i pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari e i pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario che dipendono dalla performance e che sono dichiarati spese ammissibili nei limiti del 7% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali;

Dato atto che:

- conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria della misura e delle singole linee è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita Deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
- conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte in via preferenziale dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;

Preso atto che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo», che si è espresso favorevolmente nella seduta del 25 luglio 2023, parere rinnovato nella seduta del 17 ottobre 2023;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta avviata il 27 luglio 2023 e conclusa il giorno 2 agosto 2023;
- dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con comunicazione protocollo R1.2023.0127813 del 12 ottobre 2023;

Atteso che la misura «Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali» è stata presentata al partenariato economico e sociale e gli stakeholder di riferimento in occasione della seduta di insediamento del 6 luglio 2023 del Comitato

di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 e della seduta del Tavolo Competitività del 21 giugno 2023;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR;
- il Soggetto Gestore garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR per la parte di strumento finanziario (risorse azione 1.3.4);
- la struttura di Regione Lombardia competente per le erogazioni garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR per la parte di erogazione del contributo a fondo perduto alle grandi imprese della filiera;
- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 per le concessioni;
- il soggetto Gestore e la struttura competente delle erogazioni assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 in caso di rideterminazione e decadenza delle agevolazioni, ciascuno per la parte di competenza;

Ritenuto di demandare:

- ai dirigenti competenti di Regione Lombardia gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché i necessari atti contabili e amministrativi;
- al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo con le risorse dell'azione 1.3.4. del PR FESR 2021-2027;
- al dirigente competente di Regione Lombardia gli adempimenti attuativi inerenti le fasi successive alla concessione del contributo a fondo perduto alle grandi imprese a valere sull'azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 e gli adempimenti inerenti l'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda s.p.a.;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri della misura «Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali» a valere sulle azioni 1.3.4 «Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese» e 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione», del PR FESR Lombardia 2021-2027 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incrementare il «Fondo investimenti imprese», istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027, di complessivi euro 30.000.000,00 per gli interventi da attivare sull'azione 1.3.4. «Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese» del PR FESR 2021-2027, comprensivi dei costi di gestione del fondo stimanti nel valore massimo di euro 900.000,00 e con una quota complessiva di IVA di 198.000,00;

3. di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura «Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali» di cui all'Allegato A, e in particolare come

soggetto gestore dello strumento finanziario sull'azione 1.3.4. del PR FESR 2021-2027 e soggetto gestore con funzioni di assistenza tecnica sull'azione 1.1.1. del PR FESR 2021-2027;

4. di dare atto che sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, si procederà a sottoscrivere con Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore dello strumento finanziario a valere sulle risorse dell'azione 1.3.4, apposito Accordo di Finanziamento, che comprenda tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060 e apposito incarico di assistenza tecnica per le risorse a valere sull'azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027;

5. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura «Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali» di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è pari a complessivi finanziaria di 34.000.000,00 di cui:

- euro 30.000.000,00 a valere sull'incremento della dotazione del «Fondo investimenti imprese», istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027, oggetto del presente provvedimento comprensiva delle commissioni di gestione del fondo stimanti nel valore massimo di euro 900.000,00 e con una quota complessiva di IVA di 198.000,00 che trovano copertura a valere sui capitoli e sulle annualità di seguito indicate e che saranno definiti puntualmente in sede di approvazione dell'Accordi di Finanziamento:

Investimenti - Rafforzamento competitività filiere							
CAPITOLO		2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
14.01.203.15597	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	-	1.818.000,00	1.440.000,00	1.060.000,00	900.000,00	5.238.000,00
14.01.203.15598	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	-	4.040.000,00	3.200.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	11.640.000,00
14.01.203.15599	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	-	4.242.000,00	3.360.000,00	2.820.000,00	2.100.000,00	12.222.000,00
		-	10.100.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	29.100.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
14.01.103.15591	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.571,43	34.714,29	23.142,86	23.142,86	23.142,86	23.142,86	23.142,86	182.000,00
14.01.103.15592	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	25.714,28	77.142,86	51.428,57	51.428,57	51.428,57	51.428,57	51.428,57	380.000,00
14.01.103.15593	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	27.000,00	81.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	378.000,00
		64.285,71	192.857,14	128.571,43	128.571,43	128.571,43	128.571,43	128.571,43	900.000,00
Capitolo 1.12.103.10996	IVA STRUMENTI FINANZIARI PR FESR	14.142,87	42.428,58	28.285,71	28.285,71	28.285,71	28.285,71	28.285,71	198.000,00

- euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione a valere sui capitoli e sulle annualità di seguito indicate:
 - 1.600.000,00 Euro nel 2025 sul capitolo 14.03.203.15607 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
 - 1.680.000,00 Euro nel 2025 sul capitolo 14.03.203.15608 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
 - 720.000,00 Euro nel 2025 sul capitolo 14.03.203.15606 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
- Euro 156.215,98 iva inclusa per i costi di gestione di Finlombarda (la cui attività è inserita nella d.g.r. 08 agosto 2023, n. XII/842 come «Misura per le filiere - RICERCA PR FESR 2021-2027») a valere sulle risorse dell'Assistenza Tecnica del PR FESR 2021-2027 come da aggiornamento di seguito riportato:

Nuova attività (breve descrizione attività)	capitoli	Prospetto di riacordo attività 2024 - 2026 Costo complessivo con IVA				
		2024	2025	2026	2027	
Misura per le filiere - RICERCA PR FESR 2021-2027	1.12.103.15577	27.047,94	3.174,95	23.751,64	8.489,86	62.486,39
	1.12.103.15576	28.421,33	3.335,80	24.939,22	8.914,36	65.610,71
	1.12.103.15575	12.180,57	1.429,63	10.688,24	3.820,44	28.118,88
		67.649,84	7.942,38	59.379,09	21.224,66	156.215,98

6. di dare atto che:

- conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria della misura e delle singole linee è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposite

Serie Ordinaria n. 43 - Giovedì 26 ottobre 2023

deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;

- conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte in via preferenziale dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;
7. di stabilire di inquadrare l'agevolazione della misura «Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali», come segue:
- per le MPMI, in funzione della tipologia di intervento presentato, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (di seguito Regolamento de minimis), ovvero nel rispetto del Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023, di seguito Regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente ai seguenti articoli:
 - l'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6;
 - l'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
 - l'articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);
 - l'articolo 31 (Aiuti alla formazione);
 - per le MidCap nel rispetto del Regolamento de minimis, ovvero nel rispetto del Regolamento GBER, relativamente ai seguenti articoli:
 - Articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);
 - Articolo 31 (Aiuti alla formazione);
 - per le Grandi Imprese esclusivamente per la realizzazione di progetti di sviluppo sperimentale funzionali e correlati allo sviluppo e/o consolidamento della filiera nel rispetto dell'art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento GBER.
8. di dare atto che l'intensità di aiuto del finanziamento a tasso agevolato è espresso in ESL (Equivalente di Sovvenzione Lorda) nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
9. di dare atto che la Commissione Europea il 18 ottobre 2023 ha registrato il regime di aiuto n. SA.109739 «2021IT16RFP010 – MISURA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI A VALERE SULLE AZIONI 1.3.4. «SOSTEGNO AL RAFFORZAMENTO DELLE RETI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE» E 1.1.1. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE» DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027»;
10. di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:
- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta regionale;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente.
11. di demandare:
- ai dirigenti competenti di Regione Lombardia gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché i necessari atti contabili e amministrativi;
 - al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo con le risorse dell'azione 1.3.4. del PR FESR 2021-2027;
 - al dirigente competente di Regione Lombardia gli adempimenti attuativi inerenti le fasi successive alla concessione del contributo a fondo perduto alle grandi imprese a valere sull'azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 e gli adempimenti inerenti l'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda s.p.a.;

12. di stabilire che per i contributi alle grandi imprese a valere sull'azione 1.1.1 nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all'art. 71 comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060 l'erogazione del contributo a fondo perduto per le grandi imprese sarà a cura di Finlombarda s.p.a., in luogo del Dirigente competente di Regione Lombardia, qualora Finlombarda s.p.a. venga individuata dall'Autorità di Gestione del FESR 2021-2027 Organismo Intermedio ex art. 2, comma 8 del Regolamento (UE) 2021/1060;

13. di dare atto che nell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione saranno rese disponibili le modalità di supporto per la presentazione delle domande di partecipazione e la richiesta di chiarimenti anche mediante la strutturazione di un desk dedicato;

14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

ALLEGATO A

**DEFINIZIONE DEI CRITERI DELLA MISURA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE
PRODUTTIVE E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI**

TITOLO MISURA	MISURA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI
FINALITÀ	<p>La Misura intende agevolare e sostenere il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali regionali nelle catene globali del valore per accrescere, anche in coerenza con la strategia industriale UE, la capacità di innovazione, produzione e investimento delle imprese, in particolare PMI.</p> <p>Nello specifico, la Misura riguarda l'innovazione, il miglioramento tecnologico e il rafforzamento competitivo delle filiere e degli ecosistemi industriali, nonché il sostegno alla costituzione e allo sviluppo di nuove filiere attraverso la realizzazione di progetti di filiera, anche integrati con attività di sviluppo sperimentale svolta da una grande impresa facente parte del raggruppamento di imprese.</p>
PRS-S DI LEGISLATURA	<p>Pilastro n. 4 Lombardia terra di imprese e di lavoro – obiettivo strategico 4.1.7 Favorire l'innovazione e la competitività delle filiere e degli ecosistemi.</p> <p>Pilastro n. 3 Lombardia terra di conoscenza – obiettivo strategico 3.4.2 Rafforzare l'innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria della Misura è a valere sulle risorse del PR FESR Lombardia 2021-2027, in particolare sulle Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1.3.4. "Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese" per 30 milioni di euro comprensiva dei costi di gestione; – 1.1.1. "Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione" per 4 milioni di euro. <p>Potranno anche aggiungersi alla dotazione finanziaria, con apposita Deliberazione, ulteriori risorse comunitarie, statali e regionali destinate alle filiere.</p>
SOGGETTO GESTORE E ASSISTENZA TECNICA	Finlombarda S.p.A.
FONTE DI FINANZIAMENTO	PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia
REGIME DI AIUTO	Per le PMI¹ l'agevolazione è concessa in funzione della tipologia di intervento presentato e di soggetto beneficiario:

¹ PMI (imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;

	<ul style="list-style-type: none"> - nel rispetto del Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente ai seguenti articoli: <ul style="list-style-type: none"> - Articolo 17 - Aiuti agli investimenti a favore delle PMI; - Articolo 18 - Aiuti alle PMI per servizi di consulenza; - Articolo 29 - Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione; - Articolo 31 - Aiuti alla formazione; - nel rispetto del Regolamento n. 1407/2013 e s.m.i. (di seguito de minimis) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese qualora non fosse possibile l'inquadramento nel Regolamento GBER ovvero, su richiesta del soggetto richiedente, qualora l'applicazione dell'art. 17 del GBER determini un importo inferiore dell'agevolazione a titolo di contributo. <p>Per le agevolazioni inquadrate nell'art. 17 del Regolamento GBER gli investimenti devono consistere in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento e/o all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente e/o alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento. Il mero investimento di sostituzione non costituisce un investimento ammissibile.</p> <p>Per le MidCap² l'agevolazione è concessa in funzione della tipologia di intervento presentato e di soggetto beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel rispetto del Regolamento GBER, relativamente ai seguenti articoli: <ul style="list-style-type: none"> - Articolo 29 - Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione; - Articolo 31 - Aiuti alla formazione; - nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese qualora non fosse possibile l'inquadramento nel Regolamento GBER. <p>Per le Grandi Imprese (non Mid Cap) l'agevolazione è concessa esclusivamente per la realizzazione di progetti di sviluppo sperimentale funzionali e correlati allo sviluppo e/o</p>
--	---

² Mid-Cap (o Imprese a media capitalizzazione, incluse le piccole imprese a media capitalizzazione): si intendono le imprese, che non rientrano tra le PMI e che presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2, punti 6 e 7.

consolidamento della Filiera nel rispetto dell'art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento GBER.

Di seguito la tabella con le intensità massime di agevolazione tenendo conto che:

- **l'intensità complessiva dell'aiuto percepito dalle PMI e dalle MidCap è pari alla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di finanziamento a tasso agevolato, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), e dell'aiuto percepito in forma di contributo a fondo perduto;**
- **l'intensità complessiva dell'aiuto percepito dalle Grandi Imprese è pari al solo aiuto percepito in forma di contributo a fondo perduto (il finanziamento a tasso agevolato non è previsto per le Grandi Imprese).**

	PMI - Micro e Piccola impresa	PMI - Media Impresa	Mid Cap	Grandi Imprese (non Mid Cap)
REGIME D'AIUTO	% ESL FINANZIAMENTO + % CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO			% CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Aiuti "de minimis"	20%	20%	20%	Non applicabile
Aiuti agli investimenti (Articolo 17 GBER lett. a)	20%	10%	Non applicabile	Non applicabile
Aiuti servizi di consulenza (Articolo 18 GBER)	20%	20%	Non applicabile	Non applicabile
Aiuti a progetti di sviluppo sperimentale (Articolo 25 GBER – lettera c)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	25%
Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) (Articolo 29 lett. b) e c) GBER)	20%	20%	15%	Non applicabile
Aiuti alla formazione (Articolo 31 GBER)	20%	20%	20%	Non applicabile

L'agevolazione, composta dalla quota di contributo a fondo perduto e dall'ESL del finanziamento a tasso agevolato, è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); è consentito anche il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.

	<p>In attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e 21 dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono presentare domanda di partecipazione alla presente Misura, le Filiere rappresentate da raggruppamenti di imprese legate insieme da un Accordo di Filiera (come più avanti definito) composti da almeno 5 imprese (di seguito "Partner") di qualsiasi dimensione, in maggioranza PMI ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento GBER, che abbiano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando attuativo; b) abbiano una o più sedi operative, oggetto dell'intervento, in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo o che intendano costituire una sede operativa in Lombardia entro la stipula del contratto di agevolazione o nel caso della Grande impresa al momento della presentazione della rendicontazione per l'erogazione del contributo. <p>Nella Filiera possono essere presenti al massimo 2 soggetti legati da rapporti di controllo o collegamento, così come definiti ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, fermo restando che le agevolazioni sono concesse nel limite della normativa sugli aiuti di stato.</p> <p>Non sono ammissibili variazioni, intese come sostituzioni dei Partner della Filiera, nel periodo intercorrente tra la data della presentazione della domanda di partecipazione alla Misura e la concessione dell'agevolazione.</p> <p>In caso di applicazione dell'art. 29 del Regolamento GBER a una o più MidCap, è necessario che la/le MidCap collaborino effettivamente con PMI Partner di Progetto nelle attività di innovazione di processo e dell'organizzazione e che tali PMI sostengano almeno il 30% dei costi totali ammissibili a valere sull'art. 29 del Regolamento GBER.</p> <p>In sede di presentazione della domanda, la Filiera deve caricare nella piattaforma Bandi Online l'Accordo di Filiera - firmato digitalmente da tutti i Partner - secondo il modello definito nel Bando attuativo, contenente la descrizione del</p>

	<p>Progetto di Filiera, dell'eventuale progetto di sviluppo sperimentale, dei ruoli e degli impegni, anche economici, di ciascun Partner. Non sono ammissibili altre forme di aggregazione tra i Partner di Progetto differenti dal predetto Accordo di Filiera. Qualora ne esistessero di precedenti, il predetto Accordo di Filiera li sostituisce integralmente per quanto attiene la partecipazione alla presente Misura.</p> <p>Sono esclusi i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none">- siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7.1.c. del Regolamento (UE) n. 1058/2021;- rientrino, a livello di codice primario, nelle sezioni A (Agricoltura, Silvicultura e Pesca,) tranne le imprese iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis, L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;- rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento de minimis in caso di applicazione di tale regime;- rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento GBER in caso di applicazione di tale regime;- siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. e, nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Reg (UE) N. 1407/2013 e s.m.i., in caso di applicazione di tale regime;- siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento GBER, in caso di applicazione di tale regime;- non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);- non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile. <p>Ciascun Partner (identificato da univoco codice fiscale) può partecipare ad un solo Progetto di Filiera.</p> <p>In ogni raggruppamento di Filiera può partecipare solo una Grande impresa (non Midcap).</p>
--	--

	<p>I Soggetti beneficiari possono presentare domanda di partecipazione alla misura "Linea Competenze 21-27 per l'innovazione green e digitale delle imprese lombarde" di cui al Bando approvato con Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 98/2023 del 10 luglio 2023 ex D.G.R. n. 7535/2022.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili Progetti di Filiera, intesi come progetti presentati dalla Filiera, che dovranno riguardare almeno uno dei seguenti ambiti di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rafforzamento competitivo delle filiere e degli ecosistemi industriali; 2. costituzione e sviluppo di nuove filiere; 3. sostenibilità ambientale, sociale ed economica della Filiera ed economia circolare; 4. innovazione, miglioramento tecnologico e digitalizzazione delle filiere. <p>Il Progetto di Filiera sarà costituito dall'insieme degli interventi, attuati dai singoli Partner, e dovrà interessare almeno una delle seguenti categorie di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) investimenti in sviluppo aziendale (con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della Filiera); b) innovazione di processo e di organizzazione; c) alta formazione e attività di consulenza solo in abbinamento ad almeno una delle categorie a) e b) precedenti. <p>Al Progetto di Filiera può essere abbinata un'attività di sviluppo sperimentale svolta da una Grande Impresa, Partner del Progetto, funzionale e correlata allo sviluppo e/o al consolidamento della Filiera stessa, che non può rappresentare oltre il 50% della spesa complessiva del Progetto di Filiera.</p> <p>Il valore del Progetto di Filiera minimo dovrà essere di almeno 750.000,00 euro, incluso il valore delle eventuali attività di sviluppo sperimentale.</p> <p>Non può essere presentato un investimento complessivo di valore superiore a 5.000.000,00 di euro, incluso il valore delle eventuali attività di sviluppo sperimentale.</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità del Progetto di Filiera al momento della presentazione della domanda, fermi restando il limite minimo e massimo del valore del Progetto di Filiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le PMI dovranno sostenere un intervento per un valore minimo di 150.000,00 euro; - se presenti, le MidCap dovranno sostenere un intervento per un valore di almeno 300.000,00 euro; - se presenti, le Grandi Imprese dovranno sostenere un intervento per un valore di almeno 500.000,00 euro. Per tali soggetti il contributo non potrà essere superiore a euro

	<p>625.000,00 e nel limite del regime di aiuti di cui all'art. 25 del Regolamento GBER.</p> <p>In particolare, sono ammissibili progetti di sviluppo sperimentale (secondo la definizione prevista all'art. 2 punto 86 del GBER) afferenti ad una delle 92 priorità della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui DGR n. XI/4155 del 30 dicembre 2020, aggiornata con successiva DGR n. 5688 del 15 dicembre 2021 “Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia”.</p> <p>Per ciascun Partner beneficiario le attività, oggetto dell'intervento, devono essere realizzate presso le sedi operative ubicate in Lombardia indicate in fase di domanda (nel caso di sede/i operativa/e non presente/i in Lombardia al momento della presentazione della domanda deve essere indicato l'impegno alla costituzione entro la data di stipula del contratto di agevolazione o nel caso della Grande impresa entro la data di presentazione della rendicontazione per l'erogazione del contributo).</p> <p>Ai fini dell'erogazione del saldo, i Partner con attività realizzate e spese rendicontate e validate devono necessariamente essere pari ad almeno 5 imprese di qualsiasi dimensione facenti parte dell'aggregazione di beneficiari; le spese complessive del Progetto di Filiera, rendicontate e validate, devono necessariamente essere pari ad almeno il 50% di quelle ammesse in fase di concessione.</p> <p>Ulteriori specifiche degli interventi ammissibili nonché gli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliati nel Bando attuativo. Nel bando attuativo saranno, altresì, rese disponibili le modalità di supporto per la presentazione delle domande di partecipazione e la richiesta di chiarimenti anche mediante la strutturazione di un desk dedicato.</p> <p>Non sono ammissibili progetti di investimento riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:</p> <ul style="list-style-type: none">a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla
--	---

	<p>dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;</p> <p>f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;</p> <p>g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini: <ul style="list-style-type: none"> - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE; - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE; - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso; ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi; iii. gli investimenti in: <ul style="list-style-type: none"> - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio. <p>Inoltre, non sono ammissibili Progetti destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.</p> <p>In ogni caso i Progetti e, in particolare gli interventi materiali, devono rispettare il principio DNSH tenendo conto degli elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto</p>
--	--

	<p>VAS analogamente a quanto previsto all'azione 1.3.3, secondo le modalità che verranno dettagliate nel Bando attuativo.</p> <p>Ai soli fini del monitoraggio della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei Partner della Filiera viene richiesto ad ogni Partner di allegare, in fase di adesione e rendicontazione, il report gratuito di sostenibilità prodotto dalla piattaforma OPEN ES di cui alla D.G.R. n. XII/6888 del 17 luglio 2023 (https://www.openes.io/it).</p>
<p>TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>L'agevolazione per le PMI e le MidCap si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un finanziamento a tasso agevolato, a copertura fino al 60% dell'investimento, erogato dal Soggetto Gestore a ciascun Partner; - un contributo a fondo perduto nel limite massimo del 10% dell'investimento a seconda del regime di aiuto applicato erogato dal Soggetto Gestore. <p>Il contributo a fondo perduto è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato, mentre il finanziamento è volto a finanziare la quota parte non coperta dal contributo, fino a copertura del 70% dell'investimento ammissibile.</p> <p>L'Agevolazione sotto forma di Contributo sarà, in ogni caso, concessa sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto applicato (intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL relativo al Finanziamento a tasso agevolato) senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento.</p> <p>Finanziamento regionale a tasso agevolato per singolo Partner (PMI e MidCap) del Progetto di Filiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Importo</u>: fino a un massimo di euro 2.500.000,00; - <u>Tasso di interesse</u>: fisso pari 1,5%. Il tasso sarà verificato almeno annualmente sulla base delle variazioni del tasso IRS a 5 anni, prevedendo che nel caso di variazioni di oltre 2 punti percentuali consegua una riduzione ovvero un aumento pari al 50% della variazione registrata dal tasso IRS a 5 anni; - <u>Durata</u>: compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 anni, incluso l'eventuale preammortamento ordinario previsto: <ul style="list-style-type: none"> - fino ad un massimo di 24 mesi per i progetti di Filiera che NON prevedono attività di Sviluppo Sperimentale; - fino ad un massimo 30 mesi per i Progetti di Filiera che prevedono attività di Sviluppo Sperimentale e secondo quanto sarà dettagliato nel Bando attuativo; - <u>Modalità di erogazione</u>: alla sottoscrizione del contratto di finanziamento una anticipazione pari al 70%; il saldo del finanziamento sarà determinato in esito alla conclusione dell'istruttoria di rendicontazione delle spese ammissibili;

	<p>- <u>Garanzie</u>: il quadro cauzionale applicato alla quota di agevolazione concessa a titolo di finanziamento a tasso agevolato è determinato in funzione delle classi di rischio attribuite ai singoli Partner come indicato nella D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i..</p> <p>Contributo a fondo perduto per singolo Partner del Progetto di Filiera: Alle PMI e MidCap viene riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 10% dell'investimento e comunque entro i massimali indicati nella tabella riportata nella sezione Regime di aiuto, al netto dell'agevolazione relativa al finanziamento a tasso agevolato, espressa in ESL.</p> <p>L'agevolazione per le Grandi Imprese che realizzano attività di sviluppo sperimentale consiste in un contributo a fondo perduto sull'investimento ammesso di propria competenza, erogato da Regione Lombardia ovvero, in alternativa, da Finlombarda S.p.A. qualora venga individuata dall'Autorità di Gestione del FESR 2021-2027 Organismo Intermedio ex art. 2, comma 8 del Regolamento (UE) 2021/1060.</p> <p>Alle Grandi Imprese viene riconosciuto il contributo a fondo perduto entro il massimale indicato nella tabella riportata nella sezione Regime di aiuto.</p>
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>Per ciascun intervento sostenuto da ciascun Partner sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al Progetto di Filiera:</p> <p>1. Investimenti in sviluppo aziendale necessari per il conseguimento delle finalità del Progetto di Filiera (art. 17.2 lett. a) del GBER per PMI e De minimis per MidCap):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware, anche finalizzati alla cattura, stoccaggio e riutilizzo della CO₂; b) acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo qualora funzionali all'ampliamento della capacità produttiva e/o alla diversificazione della produzione e/o per un cambiamento sostanziale del processo di produzione, solo in combinazione con la precedente voce di spesa a); c) acquisto di software e licenze d'uso software; costi per servizi software di tipo <i>cloud</i> e <i>saas</i> per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio, ammissibili solo per il regime de minimis; d) acquisizione di marchi e licenze di produzione;

	<p>e) opere murarie e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alle voci a) e b), nel limite del 20% di tali voci di spesa.</p> <p>2. Innovazione di processo e di organizzazione (art. 29.3 lett. b) e c) del Regolamento GBER per PMI e per MidCap solo se in partenariato con PMI che sostengono almeno il 30% delle spese ammissibili o De minimis per MidCap):</p> <p>f) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività del Progetto di Filiera;</p> <p>g) i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato utilizzati esclusivamente per le attività del Progetto di Filiera;</p> <p>3. Alta formazione (art. 31.3 lett. c) del GBER per PMI o MidCap) e attività di consulenza (art. 18 GBER per PMI e De Minimis per MidCap) coerenti con il conseguimento delle finalità del Progetto di Filiera, nel limite massimo del 50% della spesa complessiva del Progetto di Filiera e comunque in abbinamento alle attività di cui ai precedenti punti 1. e 2.:</p> <p>h) costi dei servizi di consulenza per l'alta formazione connessa al Progetto di Filiera;</p> <p>i) costi di consulenza per la nascita, sviluppo e consolidamento delle Filiere (nel limite massimo di 5.000,00 euro), non continuativi o periodici e che esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;</p> <p>4. Sviluppo sperimentale funzionale e correlato alla Filiera solo per le Grandi Imprese (art. 25 GBER lett. a), b), d), e):</p> <p>j) spese di personale direttamente impegnato sulle attività di sviluppo sperimentale nel limite del 35% della spesa di sviluppo sperimentale, mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall'art. 7 del Regolamento GBER– approvate con D.G.R. n. 4664/2015 e s.m.i. in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario per le imprese beneficiarie;</p> <p>k) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di sviluppo sperimentale funzionali e correlate alla Filiera;</p> <p>l) i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati</p>
--	---

	<p>esclusivamente per le attività di sviluppo sperimentale funzionali e correlate alla Filiera;</p> <p>m) altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto di sviluppo sperimentale;</p> <p>n) spese generali supplementari (costi indiretti) rendicontate forfettariamente nella percentuale del 15% dei costi ammissibili per il personale di competenza del Partner Grande Impresa coinvolto nelle attività di sviluppo sperimentale (ex art. 54 Reg. 2021/1060).</p> <p>Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00.</p> <p>Ulteriori specifiche degli interventi ammissibili, delle tipologie di spesa ammissibili così come l'impiego delle opzioni semplificate di ammissibilità delle spese previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 saranno dettagliate nel Bando attuativo.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>Le domande sono selezionate tramite una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del D.Lgs n. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse sul Sistema Informativo regionale.</p> <p>Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria per la quota relativa all'azione 1.3.4. sarà possibile la presentazione di ulteriori domande in lista di attesa sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. La sospensione dello sportello per la parte relativa alla dotazione finanziaria del progetto di Filiera determina il blocco anche per le attività di sviluppo sperimentale che saranno comunque selezionabili solo in presenza di dotazione finanziaria disponibile.</p> <p>Tali domande in lista di attesa potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria o a seguito di stanziamenti aggiuntivi.</p>
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande di partecipazione devono essere presentate attraverso la piattaforma Bandi Online nei tempi e secondo le modalità indicate nel Bando attuativo da un unico Partner capofila, come individuato nell'Accordo di Filiera.</p> <p>Per le caratteristiche dei progetti oggetto di agevolazione, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio, nella valutazione di elementi tecnici relativi agli interventi le cui condizioni di ammissibilità sono anche riconducibili ai diversi possibili inquadramenti ai fini della normativa sugli Aiuti di Stato si individua, ex art. 5 della L.R. 1/2012 e della L. 241/1990, un termine massimo di 120 giorni per il completamento del procedimento di ammissione</p>

	<p>all'Agevolazione o non ammissione delle domande presentate, decorrenti dalla data di presentazione delle domande di partecipazione medesime.</p> <p>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate prevede una istruttoria formale e una valutazione di merito svolta da un Nucleo Tecnico di Valutazione (articolata in un'istruttoria economico-finanziaria dei singoli Partner e una valutazione tecnica del Progetto di Filiera) integrato con componenti delle Direzioni Generali competenti per gli ambiti di intervento dei Progetti di Filiera, nonché della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione competente per le attività di sviluppo sperimentale.</p> <p>Nella fase di istruttoria il Soggetto Gestore verifica la classificazione da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring (o da 1 a 3 in caso di applicazione del Credit scoring per startup) di cui alla D.G.R. n° XI/7269 del 07/11/2022 e determina il quadro cauzionale per ciascun Partner, ove applicabile; non sono ammissibili le imprese con classificazione di Credit Scoring da 8 a 12 (o 4 e 5 in caso di applicazione del Credit scoring per startup) e "unrated" (UN). Per le imprese diverse dalle start up è possibile procedere con una simulazione sulla classificazione di Credit Scoring seguendo le indicazioni all'indirizzo https://fdg.mcc.it/rating/.</p> <p>Sono ammessi alla valutazione tecnica solo i Progetti di Filiera in cui almeno n. 5 Partner hanno superato l'istruttoria economico-finanziaria e che garantiscono il rispetto del requisito della soglia minima di spese ammissibili di 750.000 euro e la rispondenza alle finalità del bando. Qualora uno o più Partner non superassero l'istruttoria economico-finanziaria, ma fosse comunque rispettato il numero minimo di partner, il Capofila potrà scegliere tra le seguenti alternative:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ritirare la domanda di partecipazione anche per un eventuale ripresentazione con un nuovo partenariato e/o Progetto di Filiera;2. proseguire con la successiva fase di valutazione tecnica del Progetto di Filiera. <p>Qualora il Capofila opti per l'ipotesi n. 2, il Progetto di Filiera sarà valutato esclusivamente sulla base delle spese che saranno sostenute dai Partner che hanno superato l'istruttoria economico-finanziaria. Pertanto, il Progetto non sarà valutato positivamente nel caso in cui i Partner che non hanno superato l'istruttoria economico-finanziaria svolgessero attività essenziali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto.</p> <p>La valutazione tecnica del Progetto di Filiera, con esclusione delle attività di sviluppo sperimentale, è svolta da un Nucleo Tecnico di Valutazione sulla base dei seguenti criteri (con un</p>
--	---

punteggio complessivo massimo attribuibile, al netto delle premialità, di 100 punti):	
Griglia di valutazione Progetto di Filiera	
AMBITO	CRITERI
Qualità dell'operazione (da 0 a 95 punti)	Qualità progettuale (da 0 a 20)
	Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo delle imprese della Filiera (da 0 a 25)
	Valore aggiunto, anche in termini di grado di innovazione, rispetto al contesto specifico ed efficacia dell'investimento e/o ricadute sulla filiera/settore/catena di approvvigionamento (da 0 a 20)
	Qualità della composizione della Filiera, nelle diverse fasi individuate, in termini della capacità, anche organizzativa, di concorrere agli obiettivi e al contenuto dell'operazione (da 0 a 20)
	Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione (da 0 a 10)
Qualità economico-finanziaria in termini di sostenibilità finanziaria della proposta	Autosufficienza dell'investimento (da 0 a 5 punti)
TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA	100 PUNTI
PREMIALITÀ	Accordi di progetto di filiera ai sensi della DGR n. 5899/2022 e s.m.i. "Approvazione dei criteri della manifestazione
	Da 0 a 6 punti

	<p>di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia" e s.m.i.:</p> <p>punteggio in funzione della numerosità di soggetti aderenti ai suddetti accordi.</p>		
	<p>Sostenibilità ambientale (ad es. certificazione o registrazione ambientale volontaria di processo o prodotto):</p> <p>punteggio in funzione della numerosità dei soggetti con il requisito.</p>		Da 0 a 2 punti

Per essere ammessi all'agevolazione, i Progetti di Filiera devono conseguire un punteggio complessivo, al lordo delle premialità, pari a 65 punti.

I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 6 punti complessivi che si aggiungono al punteggio di valutazione.

Le eventuali **attività di sviluppo sperimentale del Progetto di Filiera, realizzate dalla Grande Impresa**, sono valutate solo nel caso in cui il Progetto di Filiera consegua un punteggio pari ad almeno 65 punti al lordo delle premialità sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile, al netto delle premialità, di 100 punti):

Griglia di valutazione attività di sviluppo sperimentale

AMBITO	CRITERI
Qualità dell'operazione (da 0 a 40 punti)	Sostenibilità dell'operazione in termini di obiettivi dichiarati, risultati attesi, costi e tempi di realizzazione (da 0 a 25)
	Qualità progettuale tecnologica in termini di sperimentazione e adozione di soluzioni finalizzate al miglioramento tecnologico nel processo produttivo e/o al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività e competitività (da 0 a 15 punti)
Grado di innovazione dell'operazione (da 0 a 30 punti)	Livelli incrementali della operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale (da 0 a 30 punti)
Qualità dell'organizzazione in termini di capacità organizzativa tecnica e gestionale in relazione agli obiettivi e al contenuto dell'intervento (da 0 a 30 punti)	Qualità del management in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'operazione, anche in termini di esperienze pregresse nella gestione di progetti (da 0 a 10 punti)
	Qualità del team di progetto dedicato alla realizzazione dell'operazione (da 0 a 10 punti)
	Coerenza degli asset tecnologici e infrastrutturali con la natura innovativa del Progetto (da 0 a 10 punti)
TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA 100 PUNTI	
<p>Si precisa che, per essere ammessa al contributo ai sensi dell'art. 25 GBER, la valutazione dell'attività di sviluppo sperimentale realizzata dalla Grande Impresa deve essere pari ad almeno 65 punti.</p> <p>Qualora la valutazione delle attività di sviluppo sperimentale non raggiungesse il punteggio minimo pari a 65, il Progetto è ammesso all'agevolazione solo per la parte inerente il progetto di Filiera (con esclusione delle attività di sviluppo sperimentale che non saranno ammesse), fatto salvo il rispetto del requisito della soglia minima di spese ammissibili di 750.000 euro per il Progetto di Filiera e del numero minimo di imprese Partner pari a 5, di cui la maggioranza PMI.</p> <p>Conclusa la fase di valutazione di merito il Responsabile del procedimento per la fase di concessione, avvalendosi del Nucleo Tecnico di Valutazione procede all'adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione per Progetto</p>	

	di Filiera e dell'eventuale attività di sviluppo sperimentale o di rigetto della domanda di partecipazione.
MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Contributo a fondo perduto: per PMI e MidCap erogato dal Soggetto Gestore in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili ed eventuale rideterminazione dell'agevolazione a cura del Soggetto Gestore medesimo.</p> <p>Per le Grandi Imprese il contributo a fondo perduto sarà erogato a saldo dal Dirigente competente di Regione Lombardia previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili a cura di Finlombarda S.p.A. ovvero, in alternativa, da Finlombarda S.p.A. qualora venga individuata dall'Autorità di Gestione del FESR 2021-2027 come Organismo Intermedio ex art. 2, comma 8 del Regolamento (UE) 2021/1060.</p> <p>Finanziamento regionale a tasso agevolato: erogato in anticipazione fino ad un massimo del 70% a seguito della sottoscrizione del contratto di agevolazione; il saldo viene erogato previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili a cura del Soggetto Gestore.</p>
TERMINI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	<p>Gli interventi devono essere realizzati e rendicontati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i progetti di Filiera che NON prevedono attività di Sviluppo Sperimentale, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione (salvo motivata proroga di 3 mesi); - per i progetti di Filiera che prevedono attività di Sviluppo Sperimentale, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione (salvo motivata proroga di 3 mesi).
POSSIBILI IMPATTI	<p>Sviluppo sostenibile: potenzialmente positivo, in funzione delle specificità dell'intervento</p> <p>Pari opportunità: neutrale</p> <p>Parità di genere: neutrale</p>
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	<p>Indicatore di output: Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)</p> <p>Indicatore di risultato:</p> <p>RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)</p> <p>RCR19 - Imprese con un maggiore fatturato</p>